

DELIBERA N. 160/2023/Corecom Toscana

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

XXX/ TIM SPA (KENA MOBILE)

(GU14/467887/2021)

Il Corecom della Regione Toscana

NELLA riunione del 19 dicembre 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “*Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”, in particolare l’art. 30, e il “*Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*” (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 giugno 2023, n. 105 recante: “*Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Ricostituzione*”;

VISTO il vigente Accordo Quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni tra l’Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 427/22/CONS, con decorrenza 1° gennaio 2023;

VISTA la “Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni al Comitati Regionali per le comunicazioni tra L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana” sottoscritta in data 27 luglio 2023 e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTO il Decreto del Segretario generale n. 617 del 9 agosto 2022 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Cinzia Guerrini l'incarico di responsabile del Settore “Assistenza al Difensore Civico e ai Garanti. Assistenza generale al CORECOM. Biblioteca e documentazione”, con decorrenza 1° ottobre 2022;

VISTA l'istanza della società XXX, del 21/10/2021 acquisita con protocollo n. 0416791 del 21/10/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

La parte istante, titolare di un contratto *business* sull'utenza n. 056445xxxx con la società TIM SPA (KENA MOBILE), di seguito per brevità Tim, lamenta la mancata/tardiva risposta a reclami, l'addebito per costi di recesso/disattivazione e il malfunzionamento della linea.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione acquisita al fascicolo, ha dichiarato quanto segue:

- riscontrava disservizi sulle linee telefoniche e dati 056445xxxx, 057776xxxx, 05771309xxxx e 05771309xxxx soprattutto nella fascia oraria pomeridiana e serale che impedivano il regolare svolgimento dell'attività lavorativa “*arrecando danni economici e di immagine all'azienda*” che si vedeva “*costretta a cambiare operatore*”.
- Provvedeva quindi ad inviare una pec “*senza ottenere riscontro*”.
- In data 20/10/2021 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Tim tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) “*chiusura di tutti i contratti con intera chiusura posizione debitoria fino a fine ciclo di fatturazione*”;

- ii) “indennizzo per disservizi protratti oltre le 48 ore previste dalla carta servizi per € 800.00”;
- iii) “indennizzo per mancata risposta ai reclami per € 400.00”.

2. La posizione dell’operatore.

La società Tim ha fatto pervenire, nei termini stabiliti dal vigente regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato nella quale, nel rilevare l’infondatezza di quanto *ex adverso* dedotto, in via preliminare ha eccepito quanto “l’inammissibilità dell’istanza. L’art. 9, co. 4 del Regolamento di cui alla Delibera 353/19/CONS prevede, infatti, che “In udienza (di conciliazione, n.d.a.) le parti intervengono personalmente, ovvero, in caso di persone giuridiche, in persona del loro legale rappresentante”. Nella presente fase di definizione, l’istanza è stata promossa in nome e per conto della XXX, il cui asserito legale rappresentante XXX, non ha dimostrato la propria qualità, né tramite apposita visura né, tantomeno con il deposito di procura speciale o mandato. Si domanda, pertanto, in via preliminare che l’istanza venga dichiarata inammissibile per la violazione dell’art. 9, co. 4 del Regolamento di cui alla Delibera 353/19/CONS”.

Nel merito, l’operatore ha eccepito la “genericità ed indeterminatezza nella descrizione dei fatti e l’assenza di allegazioni probatorie in punto di storno. Le avverse deduzioni e richieste sono generiche, infondate per diversi motivi e, comunque, sono totalmente prive di riscontro documentale. In particolare, la parte istante sostiene di aver subito presunti disservizi sulle linee n. 056445xxxx n. 057776xxxx n.05771309xxxx n.05771309xxxx, asseritamente mai risolti dall’operatore e, sulla scorta di tali presupposti, domanda di ottenere storni e indennizzi. Tuttavia, nella descrizione dei fatti, controparte si limita a rivolgere all’operatore contestazioni generiche, anche sotto il profilo temporale, senza neppure indicare la linea o le linee asseritamente disservite (rispetto alle 4 linee attive in TIM), le modalità con le quali il presunto malfunzionamento si sarebbe manifestato e, soprattutto, senza individuare il dies a quo e il dies ad quem del disservizio o dei singoli episodi. Ad ogni buon conto, TIM eccepisce l’infondatezza e la mancanza di prova delle allegazioni avversarie; l’istante, invero, non ha fornito prova alcuna degli addebiti contestati e, soprattutto, non ha allegato né provato la fonte negoziale del rapporto che si pretende inadempito da TIM.”

“La XXX non ha nemmeno documentato l’invio di reclami o segnalazioni relative alle singole doglianze oggi sottoposte all’attenzione del Corecom e, comunque, non ha depositato tutte le fatture per le quali oggi viene richiesto lo storno. Invero, in termini generali, in caso di domanda di storno/rimborso, sulla parte istante grava sempre l’onere di depositare tutte le fatture contestate, precisando le singole voci per le quali si richieda lo storno, oltre alla prova dell’effettivo pagamento delle somme per le quali si richiede la restituzione. In mancanza di tali allegazioni a sostegno delle richieste formulate, l’istanza risulta generica e indeterminata “... stante l’impossibilità di accertare l’“an”, il “quomodo” ed il “quantum” della fatturazione asseritamente indebita” (ex multis Delibera Agcom n. 73/17/CONS)”.

Con riferimento ai malfunzionamenti, Tim ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per la liquidazione d'indennizzi e per il riconoscimento di storni.

Al riguardo, l'operatore ha rappresentato che *“le doglianze avversarie sono infondate e non trovano alcuna conferma nei sistemi di TIM. Infatti, da verifiche interne, non risultano a sistema malfunzionamenti che abbiano impedito alla parte istante la regolare e continua fruizione dei servizi. anche la connessione internet attiva sulle utenze intestate all'istante, diversamente da quanto asserito ex adverso, ha sempre funzionato correttamente, con velocità coincidente con quella contrattualmente prevista. Ferma tale necessaria precisazione si deve, comunque, rilevare che la controparte non ha mai portato all'attenzione della TIM nessuna doglianza relativa a presunti malfunzionamenti e, comunque, non ha mai inviato una apposita comunicazione corredata di certificato Nemesys. Pertanto, nessuna delle richieste avversarie risulta fondata o, comunque, opportunamente documentata. È noto, invero, che i problemi di connettività non sono produttivi né di indennizzi, né di rimborsi o storni in base al disposto dell'articolo 7 (Qualità del Servizio) Condizioni generali offerta ADSL (Doc.1) e delle condizioni generali offerta FIBRA (Doc.2). In virtù delle citate disposizioni pattizie, sia che si utilizzi la tecnologia FIBRA, sia che si usi l'ADSL, "1. La velocità di navigazione in internet riportata nella descrizione delle singole offerte dipende da molteplici e variabili fattori tecnici, quali la distanza della rete d'accesso che separa la casa cliente dalla centrale cui è attestata la linea telefonica, il livello di congestione della rete internet, i server dei siti web cui il Cliente si collega e le caratteristiche del modem e dei dispositivi utilizzati dal Cliente. Nel documento Caratteristiche del Servizio allegato alle presenti condizioni generali sono riportati i livelli di qualità minima su cui TIM si impegna contrattualmente ai sensi dell'art. 8 comma 6 della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCOM”) 244/08/CSP e successive modificazioni, nonché le informazioni sulle prestazioni fornite con il Servizio, tra cui quelle relative alla tecnologia utilizzata per l'accesso e alle caratteristiche minime che il sistema di accesso del Cliente deve possedere al fine dell'integrale e corretta fruizione dello stesso. Le suddette informazioni, insieme alle informazioni concernenti le misurazioni statistiche che vengono effettuate periodicamente da TIM nell'ambito degli indicatori di qualità previsti dalle delibere 131/06/CSP, 244/08/CSP e successive modificazioni sono anche pubblicate sul sito www.tim.it. La medesima norma, al comma 2, prevede, inoltre che " 2. Il Cliente ha facoltà di recedere senza penali o costi di disattivazione dal Contratto qualora non siano rispettati i livelli di qualità del Servizio su cui TIM si impegna contrattualmente ai sensi dell'art. 8 comma 6 della delibera 244/08/CSP e successive modificazioni”. Inoltre, la Delibera Agcom n. 244/08/CSP (richiamata anche dalla norma pattizia) integrata con la Delibera Agcom n. 151/12/CONS, regolante la qualità del servizio prevede, infatti, la possibilità per gli utenti finali di effettuare tramite Nemesys, sito autorizzato da Agcom, la misurazione della velocità delle connessioni e, qualora i parametri non corrispondano ai valori minimi di upload e download stabiliti, consente che si possa richiedere solo la cessazione del servizio senza penali. A tal fine, però, il cliente deve procedere alla misurazione certificata dall'Agcom, tramite il software Nemesys e, solo qualora i valori qualitativi risultino peggiorativi rispetto a quelli indicati nelle Caratteristiche del Servizio, potrà inviare un reclamo scritto, entro*

30 giorni dalla ricezione del risultato della misura, allegando la stampa che riporti l'esito della verifica. Solo qualora il Cliente non riscontri il ripristino dei livelli di qualità del Servizio entro 30 trenta giorni dalla ricezione del reclamo da parte dell'operatore potrà, entro i successivi 30 giorni, recedere dal Contratto, senza penali o costi di disattivazione. Pertanto, per provare l'asserita debolezza del segnale e/o la scarsa qualità della connessione in sé, che rende il servizio instabile, non è sufficiente inviare un reclamo generico (che in ogni caso non è stato inviato), ma è sempre indispensabile munirsi del test Nemesys e inviarlo all'operatore. Il tutto, comunque, non al fine di ottenere una liquidazione di indennizzi, rimborsi o storni, ma solo -al più- per poter esercitare eventualmente un recesso in esenzione spese. Da ciò deriva che, nel caso di specie, l'istante non ha diritto ad alcuno storno o corrispettivo economico, così come stabilito da ormai consolidata giurisprudenza ("Pertanto, anche nella denegata ipotesi in cui il valore ordinario di 1,5 megabyte di downloading emerso dalla rilevazione eseguita a mezzo speedtest a seguito del primo reclamo fosse confermato dal software Ne.Me.Sys, l'utente, a fronte della produzione di circostanziate prove oggettive, avrebbe solo la facoltà di cambiare operatore senza costi di cessazione, ma non anche il diritto di richiedere il rimborso dei canoni corrisposti, essendo comunque tenuto alla corresponsione del corrispettivo a fronte dell'utilizzo del servizio adsl, sia pure esso risulti non rispondente agli standards di qualità convenuti contrattualmente", cfr. Agcom Delibera n. 93/11/CIR e Delibera n. 138/11/CIR) né tantomeno è possibile liquidare un indennizzo, giusto quanto previsto in casi analoghi, in cui si esclude a priori la sussistenza di un malfunzionamento suscettibile di ristoro economico ("Al riguardo, preme sottolineare che il degrado della velocità di trasmissione dei dati non può configurarsi come malfunzionamento in assenza di anomalie tecniche che compromettono la funzionalità del servizio medesimo", cfr. Agcom Delibera n. 93/11/CIR). La controparte, peraltro, in assenza dell'invio del certificato Nemesys non può nemmeno invocare l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di un recesso in esenzione spese. Le doglianze avversarie sono, dunque, totalmente destituite di fondamento. A ciò si aggiunga che, per le contestazioni oggi sottoposte all'attenzione del Corecom, non si registrano a sistema né segnalazioni né reclami, inoltrati a TIM dall'istante, che siano riferibili alla presunta inadeguatezza della connessione internet o relativi alla interruzione dei servizi voce e dati in costanza di rapporto. Le missive allegate ex adverso, infatti, non sono mai pervenute all'operatore e, comunque a tutto voler concedere, hanno ad oggetto la disdetta di alcune utenze e non già la segnalazione di disservizi. Pertanto, fermo quanto sopra, la mancanza di prova circa l'invio d'idonee segnalazioni o reclami, determina comunque l'assenza di ogni responsabilità in capo a TIM, anche sulla scorta di quanto stabilito dall'Autorità, attraverso una consolidata applicazione della delibera n. 179/03/CSP che pone in diretta correlazione l'obbligo dell'operatore di provvedere al ripristino del servizio con l'obbligo dell'utente di porre la controparte nella condizione di provvedervi, attraverso una tempestiva segnalazione della problematica. Chiarisce, infatti, l'Autorità (v. ex multiis delibera n. 69/11/CIR) che in presenza di qualsivoglia malfunzionamento, l'intervento del gestore è doveroso ed esigibile, solo allorquando venga segnalato tempestivamente da parte del cliente. In tema di disservizi indennizzabili, la normativa di settore, nonché unanime orientamento

dell'Autorità in materia, ritiene in maniera costante che “non è possibile affermare la sussistenza della responsabilità dell'operatore qualora l'utente non provi di avere inoltrato, prima di rivolgersi all'Autorità, un reclamo all'operatore. Infatti, in assenza di reclamo, il gestore non può avere contezza del guasto e non può, quindi provvedere alla sua risoluzione” (si vedano delibera 69/11/CIR, delibere AGCOM n. 100/12/CIR, 127/12/CIR, 130/12/CIR, 82/12/CIR, 38/12/CIR, 69/10/CIR). Sia consentito segnalare, infine, che l'assenza di prova dell'invio di reclami tempestivi dovrebbe condurre comunque il Corecom a rigettare le domande avversarie, anche in virtù del combinato disposto degli artt. 13 e 14 co. 4 delibera 347/18/CONS secondo cui, da un lato, ogni eventuale indennizzo è precluso in assenza di reclamo ("Nelle fattispecie contemplate dagli articoli 6, 8, 9 e 11, il calcolo dell'indennizzo è effettuato tenuto conto della data di presentazione del reclamo da parte dell'utente") e, dall'altro, il reclamo deve essere necessariamente caratterizzato, ai fini della liquidazione, da "continenza, in termini di tempo, rispetto al disservizio lamentato("Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte"). A mente del regolamento applicabile, quindi, non è possibile riconoscere alcun indennizzo nell'ipotesi in cui il reclamo non sia tempestivo, rispetto alla problematica oggetto di contestazione o, comunque, non sia conferente o documentato, come nel caso di specie. Per le medesime ragioni non è possibile accogliere la domanda volta alla liquidazione di un indennizzo per l'asserita mancata risposta ai reclami. Anche sotto tale profilo, infatti, per ottenere la liquidazione dell'indennizzo invocato, ex art. 12 Delibera 347/18 CONS, deve essere documentato - con onere a carico di parte istante- l'effettivo invio di un reclamo specifico rispetto alla problematica lamentata, capace di porre l'operatore in condizioni di effettuare le verifiche necessarie; reclamo che, come dedotto, nel caso di specie, non è stato inoltrato o, comunque, non è stato opportunamente documentato. Nel caso di specie, dunque, non sussistono i presupposti per riconoscere a favore dell'istante alcuno degli indennizzi di cui alla Delibera 347/18 CONS”.

“L'istante, come accennato poco sopra, domanda altresì lo storno di conti e importi non meglio precisati. Ferma la genericità già eccepita, si deve rilevare come, in ogni caso, per le ragioni ampiamente specificate, anche tali doglianze risultino totalmente destituite di supporto probatorio. Da un lato, infatti, non sono presenti a sistema disservizi indennizzabili o, comunque, opportunamente segnalati, tali da confermare la fondatezza delle doglianze avversarie. Sotto altro profilo, comunque, a tutto voler concedere, un eventuale malfunzionamento riscontrato su una o più linee non costituirebbe fattispecie idonea a incidere sulla correttezza delle fatture emesse, di cui non è possibile richiedere il rimborso o lo storno, neppure parziale. E invero, ferme le eccezioni poco sopra sollevate, l'art. 6 delibera 347/18/CONS non prevede, comunque, alcuno storno o rimborso e l'eventuale indennizzo ivi previsto, comprende anche il ristoro degli addebiti effettuati dall'operatore in costanza di contratto. Pertanto, all'istante non potrà essere riconosciuto alcuno storno e lo stesso, per l'effetto, dovrà restare obbligato al pagamento del gravoso insoluto presente a sistema, allo stato pari ad €8.109.79, come portato dai

conti compresi tra l'1/21 ed il 6/21 delle linee n. 056445xxxx n. 057776xxxx n.05771309xxxx n.05771309xxxx".

TIM, infine ha concluso per il rigetto dell'istanza.

3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante non possono essere accolte come di seguito precisato.

In primis,

con riferimento a parte della domanda *sub i)* volta a chiedere la “*chiusura di tutti i contratti*” si rileva che la stessa non può formare oggetto della presente pronuncia in quanto la risoluzione contrattuale è un'attività rimessa alla disponibilità negoziale delle parti da esercitare nei modi e nelle forme disposte dalle Condizioni generali di contratto (Cfr. Delibera Agcom n. 169/19/CIR).

Relativamente alla domanda *sub i)* per la parte in cui l'istante richiede l' “*intera chiusura posizione debitoria fino a fine ciclo di fatturazione*”, nonostante la generica formulazione, in un'ottica di *favor utentis*, in applicazione di un criterio di ragionevolezza ed efficienza dell'azione, potrà essere interpretata come richiesta di accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell'operatore e del conseguente diritto all'indennizzo.

Ancora, si ritiene di respingere l'eccezione formulata da Tim in via preliminare in quanto di mera forma.

Nel merito.

Sull'indennizzo per malfunzionamenti.

L'istante lamenta malfunzionamenti parziali sulle utenze n. 056445xxxx, 057776xxxx, 05771309xxxx e 05771309xxxx soprattutto nella fascia oraria pomeridiana e serale che impedivano il regolare svolgimento dell'attività lavorativa “arrecando danni economici e di immagine all'azienda”, laddove l'operatore ha eccepito la genericità delle doglianze, l'assenza di periodi di riferimento di detti malfunzionamenti, l'assenza di tempestivi reclami.

La doglianza non è fondata per le ragioni che seguono.

Innanzitutto, è da osservare che l'istanza risulta eccessivamente scarna, non circostanziata e priva di documentazione adeguata, che avrebbe potuto essere fornita a supporto e chiarimento delle pretese dell'istante. Infatti, l'utente riferisce che i malfunzionamenti impedivano il regolare svolgimento dell'attività lavorativa “arrecando danni economici e di immagine all'azienda”, che si vedeva dunque “*costretta a cambiare operatore*”, senza, tuttavia, circoscrivere il lasso temporale di riferimento, senza allegare alcuna documentazione idonea, né provare di aver presentato all'operatore, formali reclami tracciati in merito ai lamentati malfunzionamenti.

La documentazione agli atti, infatti non fornisce prova di invio d'idonei reclami all'operatore.

È da osservarsi, infatti che, con riferimento ai lamentati malfunzionamenti, l'istante ha omesso sia di fornire un riscontro probatorio in ordine all'inoltro di reclami tracciabili all'operatore, sia di specificare la data d'inizio e di fine dei disservizi subiti, con conseguente sostanziale indeterminatezza del periodo eventualmente indennizzabile.

È evidente che, in assenza di segnalazione da parte del cliente, il gestore non può venire a conoscenza del supposto malfunzionamento o di un qualunque altro inconveniente riscontrato dal cliente. Il principio suddetto è normalmente applicato e affermato da dall'Autorità Garante nelle sue precedenti pronunzie (si veda, ad esempio, la Delibera Agcom n. 640/13/CONS). In effetti, in presenza di qualsivoglia disservizio, l'intervento del gestore è doveroso ed esigibile solo allorquando venga segnalato da parte del cliente. In altri termini, l'onere della prova della risoluzione della problematica lamentata ricade sul gestore, ma è inconfutabile che sul cliente incomba l'onere della segnalazione del problema.

Pertanto, in assenza di riferimenti dettagliati e attesa la sostanziale indeterminatezza del periodo eventualmente indennizzabile, non può che risultare impossibile l'accertamento dell'*an*, del *quomodo* e del *quando* del verificarsi del lamentato disservizio, tanto da non consentire, in questa sede, una valutazione adeguata in ordine alla liquidazione di un indennizzo e all'eventuale storno della posizione debitoria. Pertanto le richieste dell'istante *sub i*) per la parte relativa alla richiesta di storno della posizione debitoria e *sub ii*) non possono essere accolte, (*ex multis* Delibera Agcom n. 73/17/CONS).

Sulla mancata risposta al reclamo.

L'istante richiede l'indennizzo per mancata risposta ai reclami, laddove l'operatore ha eccepito di non averne ricevuti.

La doglianza non è fondata *atteso che nella documentazione agli atti* non si rinviene prova di invio di alcun reclamo all'operatore.

TUTTO ciò premesso;

UDITA la relazione del Dirigente, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il Corecom Toscana rigetta l'istanza presentata da XXX nei confronti di TIM SPA (KENA MOBILE) per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art 30, comma 12, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Firenze, 19 dicembre 2023

Il Presidente
Marco Meacci

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)